



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 155/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA
SOCIETÀ PUBBLISERVICE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “MOLISE MIO”) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. MOLISE N. 5/2018 - PROC. 39/18/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’Allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Molise - cont. n. 5/2018, è stata contestata in data 2 marzo 2018 e notificata in pari data alla società Pubbliservice S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Molise mio*” la violazione della dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi. In particolare, nella fattispecie *de qua*, nell’ambito dell’attività di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

monitoraggio compiuta dal CO.RE.COM. Molise, sono state richieste le registrazioni relative al periodo 5 dicembre-11 dicembre 2017 che, nondimeno, come si legge dal verbale di accertamento apparivano “*non intellegibili in quanto caratterizzate da scarsa qualità di audio e video*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 29 marzo 2018 scritti difensivi (prot. n. 3830/18) in cui, assentendo l'infondatezza dei rilievi del CO.RE.COM., chiedeva di essere audita al fine di fornire le registrazioni oggetto di contestazione che, come sostenuto dalla società Pubbliservice, erano “*perfettamente visibili ed ascoltabili*”.

In sede di audizione, dunque, tenutasi il 4 aprile 2018, è emerso che “*dall'esame dei files visionati congiuntamente al Comitato la qualità del video era buona, mentre i problemi in ordine alla qualità dell'audio erano stati determinati da un problema di compressione dei files durante l'inserimento nella pen drive*”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, pertanto, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria pervenuta, conformemente a quanto proposto dal Comitato regionale per le comunicazioni Molise, (cfr. verbale n. 12 del 19 aprile 2018) ritiene che la società Pubbliservice S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Molise mio*”, non abbia commesso la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Sulla base dell'accertamento compiuto, infatti, non si evidenzia alcuna condotta difforme da quanto previsto da norme di legge e/o di regolamento né tantomeno un contegno passibile di sanzione amministrativa in quanto la registrazione dei programmi mandati in onda, come prescritto dall'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/CONS, è stata debitamente conservata per i tre mesi successivi alla data di diffusione e consegnata su richiesta per consentire l'esercizio delle attività di vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva delegate al CO.RE.COM. Molise;

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza della violazione contestata in quanto la condotta del servizio di media audiovisivo “*Molise mio*” ha rispettato la disposizione prevista dall'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Pubbliservice S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Molise mio*”, con sede legale in Isernia, Viale dei Pentri, n. 187, per non luogo a procedere.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi